

Circolare Notiziario n. 12/2022

23 dicembre 2022

ISSN 2465-3543



IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#)

Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- [Novità Superbonus 110%](#)
- [Erogazioni liberali ai dipendenti](#)
- [Dichiarazione Iva OSS: accertamento dell'Iva](#)
- [Fattura senza indicazione del bonus investimenti](#)
- [Accantonamento indennità suppletiva clientela](#)

Pag. 4

Pag. 5

Pag. 6

Pag. 7

Pag. 8



STRUMENTI OPERATIVI

- [Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata](#)
- [Provvigioni agli agenti con ritenuta ridotta](#)
- [Riconciliazione saldi bancari al 31.12](#)
- [Delibera dei compensi agli amministratori](#)

Pag. 9

Pag. 10

Pag. 11

Pag. 12



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Detrazione dell'Iva per le fatture di fine anno](#)
- [Sanzioni per fatture elettroniche con l'estero](#)
- [Verifica obbligo contabilità di magazzino](#)
- [Sconti e premi in natura esposti in fattura](#)
- [Incentivi commerciali quantitativi o qualitativi](#)
- [Provvigioni pagate all'agente nell'anno successivo](#)

Pag. 13

Pag. 14

Pag. 15

Pag. 16

Pag. 17

Pag. 18



NON SOLO IMPRESA

- [Rinvio termine di adeguamento distributori automatici](#)
- [Quote Albo autotrasportatori 2023](#)
- [Verifica dati Inail e riduzione del presunto per il 2023](#)
- [Assicurazione contro gli infortuni domestici](#)

Pag. 19

Pag. 20

Pag. 21

Pag. 22



AGEVOLAZIONI

- [Prenotazione del credito d'imposta acquisito beni strumentali](#)
- [Domande al fondo nuove competenze](#)

Pag. 23

Pag. 24



SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di gennaio 2023](#)

Pag. 25

[Scarica la Circolare Notiziario in formato Word](#)



[Visiona le condizioni d'uso della Circolare Notiziario](#)

EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33
C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 10.400 interamente versato

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppocastelli.com

DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

COORDINATORE SCIENTIFICO: Stefano Zanon

COORDINATORE DI REDAZIONE:

Laurenzia Binda

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Alessandro Pratesi, Luca Reina,
Stefano Zanon

COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, F. Boni, L. Dall'Oca,
F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Poggiani,
A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini,
M.T. Tessadri, F. Zuech

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE:

Mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.



IN EVIDENZA

Notizie in sintesi**AGGIORNAMENTO
ISTAT
CANONE
LOCAZIONE**

- Nei contratti commerciali, secondo l'art. 32 L.392/1978, l'aumento Istat deve essere chiesto in via preventiva anno per anno; la clausola contrattuale che preveda l'aumento automatico senza che sia necessaria la preventiva richiesta deve considerarsi nulla.
- L'aggiornamento del canone è dovuto dal mese successivo alla richiesta del locatore e deve essere calcolato con il criterio della variazione assoluta, cioè prendendo come base sempre il canone iniziale e tenendo conto della variazione Istat (ridotta al 75%) verificatasi per l'intero periodo tra il momento di determinazione del canone originario e il momento della richiesta.
- Se l'aggiornamento non è richiesto per qualche annualità intermedia, si tiene comunque conto della variazione verificata in tutto il periodo considerato, mentre non si possono chiedere gli arretrati.

**TASSAZIONE
DIVIDENDI
E DISCIPLINA
TRANSITORIA**

- Il principio di diritto n. 3/2022 - superando la discussa risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 454/2022 - conferma che i dividendi la cui distribuzione sia deliberata entro il 31.12.2022 sono soggetti al regime transitorio di cui all'art. 1, c. 1006 della L. 205/2017, anche se non materialmente corrisposti entro tale data; tuttavia, occorre che il dividendo sia pagato entro un anno.
- Il regime transitorio interessa le persone fisiche che detengono fuori dall'esercizio d'impresa, partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formati fino all'esercizio in corso al 31.12.2017.
- Tali utili, se distribuiti entro il 31.12.2022, anziché subire la ritenuta d'imposta del 26%, continuano a essere assoggettati al regime previgente di concorso alla formazione del reddito complessivo imponibile del socio in misura ridotta al 40%, per quelli formati con redditi prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2007; 49,72% per quelli prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 e 58,14% per quelli prodotti fino al successivo esercizio in corso al 31.12.2017.

**TRASMISSIONE DATI
SPESE SANITARIE
DA PARTE
DEI NEGOZI
DI OTTICA**

- Esteso a tutti gli operatori del settore ottico l'obbligo di trasmissione delle spese sanitarie. Il D.M. Economia 28.11.2022 prevede che dovranno inviare i dati al sistema Tessera sanitaria tutti i soggetti registrati in Anagrafe tributaria con codice attività, anche secondario, 47.78.20 (commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia). Dal 1.12.2022, al momento della richiesta delle credenziali da parte dell'ottico, il sistema TS verificherà il codice Ateco iscritto in anagrafe tributaria. In precedenza, l'obbligo riguardava solo gli ottici iscritti come produttori di dispositivi medici presso il Ministero della Salute. Devono essere trasmesse le spese sanitarie detraibili dalle persone fisiche, che alimenteranno la precompilata. Il primo invio riguarderà i dati dell'intero anno 2022 e dovrà avvenire entro il 31.01.2023.

**ERRONEA
INDICAZIONE
DELLO SCONTO
IN FATTURA**

- L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 581/2022, è intervenuta sulla modalità di applicazione dello sconto in fattura legato al superbonus, ai sensi dell'art. 121 D.L. 34/2020.
- In particolare, chiarisce che, qualora nella fattura sia stato indicato erroneamente lo sconto sul corrispettivo, non è possibile emettere una nota di credito a storno della fattura errata, in quanto non ricorre alcun presupposto tra quelli previsti dall'art. 26 Dpr 633/1972, in considerazione del fatto che la fattura emessa risulta corretta dal punto di vista fiscale (imponibile e Iva sono corretti).
- Nel caso in cui nella fattura non sia stato indicato lo sconto, il prestatore può comunque integrare la fattura originaria con un documento separato extra fiscale, al solo fine di documentare il mancato pagamento della prestazione attraverso lo sconto e rilevare l'importo da saldare, anche per il mancato perfezionamento causato dal mancato invio nei termini della comunicazione per l'opzione.

**IVA
INDEBITAMENTE
FATTURATA**

- L'Iva fatturata indebitamente non è dovuta all'erario se il destinatario della fattura è un consumatore finale che non ha diritto alla detrazione, poiché in questo caso non sussiste alcun rischio di perdita di gettito. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea nella sentenza n. 8/12/2022, causa C-378/21, rimarcando quale sia lo scopo dell'art. 203 della direttiva 2006/112/CE nel costituire debitore Iva chiunque indichi l'imposta in una fattura, a prescindere dall'esistenza o meno dell'operazione imponibile e dalla corrispondenza o meno della misura dell'imposta a quella effettivamente applicabile.

**ASSEVERAZIONE
VISTI DI
CONFORMITÀ**

- La D.R.E. Lombardia dell'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 904-2020/110-2022, afferma che il compenso per il visto di conformità, inerente ad una pratica di Superbonus, deve essere a sua volta asseverato, rientrare nei massimali di spesa previsti dalla legge e deve essere pagato con il bonifico parlante.

**Notizie in sintesi (segue)****NUOVI OBBLIGHI
PER GLI AFFITTI
BREVI**

- A seguito del recepimento della direttiva n. 2021/514/UE (Dac 7), che ha previsto un regime di cooperazione amministrativa nel settore fiscale e di scambio automatico di informazioni tra Stati e piattaforme digitali, per i gestori delle piattaforme di affitti brevi è disposto, dal 2023, l'obbligo di identificare chi vende o affitta tramite il portale web. I dati dei locatori dovranno essere comunicati trimestralmente all'Agenzia delle Entrate, insieme ai corrispettivi percepiti e al numero di operazioni effettuate. Le informazioni relative al 2023 dovranno essere inviate entro il 31.01.2024. Un provvedimento dell'Agenzia Entrate dovrà definire le modalità.

**ISPEZIONE
NELLO STUDIO
PROFESSIONALE
SENZA VERBALE**

- La Cassazione, con l'ordinanza n. 36131/2022, ha ritenuto non necessario il rilascio del verbale della Guardia di Finanza per ritenere valida l'ispezione presso lo studio professionale: è infatti sufficiente la richiesta di documenti per il successivo accertamento a tavolino.

**COMUNICAZIONE
CONSUMI E CREDITO
D'IMPOSTA PER
BONUS ENERGETICI**

- Arera, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ha affermato che i fornitori di energia e gas naturale dovranno inviare ai richiedenti, entro il 29.01.2023, la comunicazione dei consumi relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 e il calcolo del credito d'imposta maturato, alle imprese non energivore e non gasivore. Per quanto riguarda i consumi di dicembre 2022, la scadenza è invece il 1.03.2023.

**DOWNLOAD
DEL FASCICOLO
PROCESSUALE
NEL PROCESSO
TRIBUTARIO
TELEMATICO**

- Nei procedimenti tributari, gli operatori ora possono non solo accedere al fascicolo processuale in via telematica, ma anche scaricare la documentazione sui propri dispositivi personali in modo tale da averne accesso anche offline. Nel dettaglio, per gli utenti del processo tributario telematico è adesso disponibile nell'area riservata la nuova funzionalità per il download del fascicolo processuale. Una volta effettuata la richiesta, il sistema genera un file in formato zip che conserva per 15 giorni, oltre i quali è necessario ripetere la richiesta per scaricare nuovamente il fascicolo.

**TASSO DI
INTERESSE LEGALE
E SANATORIE
FISCALI**

- Dal 1.01.2023 la misura degli interessi legali dell'1,25% in ragione d'anno, applicabile fino al 31.12.2022, si moltiplica per 4. Sarà infatti del 5% la misura degli interessi applicabile dal 2023.

**ATTESTAZIONI
SOA
DAL 1.01.2023**

- Dal 1.01.2023, ai sensi dell'art. 10-bis, D.L. 21/2022, in vigore dal 21.05.2022, l'attestazione Soa diventa obbligatoria anche nei lavori privati di importo superiore a € 516.000 che ottengono incentivi fiscali.
- La disciplina transitoria prevede che, fino al 30.06.2023, l'impresa può partecipare ai lavori sulla base della semplice sottoscrizione di un contratto con una Soa finalizzato a ottenere la certificazione.

**NUOVA SABATINI
E INVESTIMENTI
GREEN**

- Dal 1.01.2023 le imprese che effettuano investimenti green potranno accedere al contributo maggiorato del 30% previsto dalla Nuova Sabatini (pari al 3,575%, anziché del 2,75%). Per venire incontro alle esigenze delle Pmi interessate, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato sul proprio sito la circolare direttoriale 6.12.2022, n. 410823, con cui sono fissati i termini per la presentazione delle domande per ottenere le agevolazioni.

**ANTIRICICLAGGIO
PER LE IMPRESE
INDIVIDUALI**

- Le imprese individuali devono essere trattate come persone fisiche nell'ambito delle attività di adeguata verifica. Lo chiarisce Bankitalia nelle FAQ pubblicate il 9.12.2022 sulla comunicazione del 20.10.2022, con la quale ha sottoposto ai principali intermediari un articolato questionario per la definizione di aggiornate metodologie di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale. Nelle FAQ si chiarisce che il full time equivalente dedicato ai controlli antiriciclaggio in azienda deve essere indicato non in termini di ore, ma di persone impiegate e, nel caso di gruppi, ciascuna controllata dovrà indicare i costi e gli investimenti fatti in ambito di contrasto del riciclaggio risultanti nel proprio bilancio.

**RIQUALIFICAZIONE
SEZIONE
MECCATRONICA**

- In relazione all'attività di autoriparazione, entro il 5.01.2023, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, c. 1132 L. 205/2017, sarà necessario riqualificare la sezione meccatronica delle imprese già iscritte nel Registro delle Imprese alla data del 5.01.2013 e abilitate solo alla sezione meccanica-motoristica o elettrout.
- Entro il termine suddetto le imprese dovranno regolarizzare la posizione dei soggetti preposti alla gestione tecnica riqualificando l'abilitazione degli stessi alla sezione "meccatronica".

**RIQUALIFICAZIONE
DEL RAPPORTO
DA AGENTE
A DIPENDENTE**

- La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna, con la sentenza 391/1/2022, ha stabilito che la riqualificazione del rapporto di agenzia in rapporto di lavoro dipendente deve essere adeguatamente provata con gli elementi dell'art. 2094 c.c., a pena di invalidità dell'avviso di accertamento.



APPROFONDIMENTO

Novità Superbonus 110%

L'art. 9 D.L. 18.11.2022, n. 176 ("Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica"), pubblicato nella G.U. 18.11.2022, n. 270 ed entrato in vigore il 19.11.2022, ha introdotto una serie di novità molto importanti nel quadro delle disposizioni relative al Superbonus 110% recate dagli artt. 119 e 121 D.L. 19.05.2020, n. 34, che si riepilogano di seguito (fatte salve le modifiche che saranno contenute nella legge di Bilancio 2023).

**RIDUZIONE
DELLA
DETRAZIONE
AL 90%
PER IL 2023**

- È prevista la rimodulazione al ribasso (90%, anziché 110%) dell'aliquota del Superbonus per le spese sostenute **nell'anno 2023 da condomini veri e propri**, fabbricati a essi assimilati, ossia per gli interventi "effettuati dalle **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su **edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari** distintamente accatastate, anche se **posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche**" e dalle **organizzazioni non lucrative di utilità sociale**, dalle **organizzazioni di volontariato** iscritte nei registri e dalle **associazioni di promozione sociale** iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali.
- Per gli interventi effettuati da tali soggetti la **detrazione, quindi, spetta nella misura del:**
 - 110% per quelle sostenute entro il 31.12.2022;
 - **90% per quelle sostenute nell'anno 2023 (anziché del 110%);**
 - 70% per quelle sostenute nell'anno 2024;
 - 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.

**MANTENIMENTO
CONDIZIONATO
DELLA
MISURA
AL 110%**

- È prevista un'importante eccezione alla rimodulazione al ribasso (90%, anziché 110%) del Superbonus per le spese sostenute nel 2023 dai soggetti sopra precisati (condomini veri e propri e assimilati, persone fisiche, Onlus/OPS e Adv) nei seguenti casi e condizioni:
 - interventi per i quali **al 25.11.2022** (o altra data definita in sede di conversione in legge) risulti effettuata (ex art. 119, c. 13-ter D.L. 34/2020) la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25.11.2022;
 - interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 25.11.2022 risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

**ESTENSIONE
DEI TERMINI
PER LE
PERSONE
FISICHE**

È prevista l'estensione **al 31.03.2023** (rispetto al 31.12.2022 sin qui previsto) del termine concesso alle persone fisiche (ossia, alle persone fisiche che possiedono immobili al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni) per continuare a fruire del Superbonus con aliquota del 110% per gli **interventi in corso** relativi ad abitazioni "unifamiliari" oppure "situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno", a condizione che **alla data del 30.09.2022** siano stati effettuati **lavori per almeno il 30%** dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati.

**SUPERBONUS 90%
NEL 2023 ANCHE
PER NUOVI
INTERVENTI
SU ABITAZIONI**

È stata introdotta la possibilità di fruire del Superbonus con **aliquota del 90%**, anche per le spese sostenute nel 2023, per le persone fisiche che possiedono immobili al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni per i "**nuovi interventi**", ossia "Per gli interventi avviati a partire dal 1.01.2023", nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla nuova disposizione, su abitazioni "unifamiliari" oppure "situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno".

Condizioni

- **Per gli interventi avviati a partire dal 1.01.2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche** di cui al c. 9, lett. b), la detrazione spetta nella misura del **90% anche per le spese sostenute entro il 31.12.2023, a condizione che il contribuente:**
 - sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare (no locazione o comodato);
 - che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale (sono escluse, quindi, le "seconde case" e abitazioni non principali);
 - che il contribuente abbia un **reddito di riferimento** non superiore a € 15.000".

**REDDITO
DI RIFERIMENTO
CON QUOZIENTE
FAMILIARE**

Il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'art. 12 del "Tuir", presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste, per un numero di parti determinato secondo la [Tabella 1-bis](#), allegata al decreto.

**CREDITI D'IMPOSTA
GIÀ CEDUTI
AL 31.10.2022:
POSSIBILITÀ
DI UTILIZZARLI IN
COMPENSAZIONE
IN 10 ANNI**

Per i crediti d'imposta già ceduti - generati non solo dagli interventi ammessi al Superbonus, ma più in generale da tutti gli interventi elencati nell'art. 121 D.L. 34/2020 - è possibile, a discrezione del cessionario dei crediti, **allungare a 10 anni** il periodo in cui è ammesso l'utilizzo degli stessi crediti in compensazione.



Erogazioni liberali ai dipendenti

L'art. 12 D.L. 115/2022, modificato dall'art. 3, c. 10 D.L. 176/2022, limitatamente al 2022 ha previsto che l'importo del valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti, nonché delle somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, c. 3 Tuir è pari a € 3.000. Per il periodo 2022 il D.L. 21/2022 ha riconosciuto, in aggiunta, anche l'esclusione dalla formazione del reddito dei bonus carburante che il datore di lavoro riconosce ai dipendenti, nel limite di € 200. In sede di conguaglio fiscale, se il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate, ovvero il valore del bonus carburante risultino superiori ai rispettivi limiti, l'intero importo corrisposto sarà soggetto a tassazione ordinaria.

EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO

Le erogazioni liberali e i sussidi occasionali erogati a favore di dipendenti concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Fanno eccezione le mance ai croupiers, le quali non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nella misura del 25% dell'importo percepito nel periodo d'imposta.

EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA

L'art. 51, c. 3 Tuir esclude dalla formazione del reddito il valore normale dei **beni ceduti** e dei **servizi prestati** se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a **€ 258,23**.

Se detto valore è superiore al limite indicato, lo stesso **concorre interamente a formare il reddito imponibile**.

Limitatamente al **periodo d'imposta 2022**, l'importo che **non concorre alla formazione del reddito**, ai sensi dell'art. 51, c. 3 Tuir, è **elevato a € 3.000**. Inoltre, l'agevolazione è estesa alle somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

La soglia di non imponibilità di € 3.000 si somma a quella di € 200.

Per il periodo 2022 il D.L. 21/2022 ha riconosciuto in aggiunta anche l'esclusione dalla formazione del reddito dei bonus carburante che il datore di lavoro riconosce ai dipendenti, nel limite di € 200.

L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

Ai fini della determinazione del valore si applicano le disposizioni relative alla determinazione del **valore normale** dei beni e servizi da cui sono costituiti (art. 9 Tuir).

Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista.

Poiché la soglia di esenzione potrebbe essere assorbita da altri fringe benefits, il datore di lavoro dovrà valutarne la capienza per ciascun dipendente in fase di conguaglio di fine anno o fine rapporto e, nell'eventualità del suo superamento, far concorrere l'erogazione alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

L'esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente.

VALORE NORMALE

Il valore normale è rappresentato dal prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

In conformità alla regola generale prevista dall'art. 9, c. 3 Tuir, che tiene conto, ai fini della determinazione del valore normale, anche degli sconti d'uso, il valore normale di riferimento, per i beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti, **può essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale**, compresa l'eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro.

A tal fine sono valide anche le convenzioni all'interno di uno stesso gruppo societario.



[COMUNICAZIONE AI LAVORATORI DIPENDENTI DELL'EROGAZIONE DI FRINGE BENEFIT E DEL BONUS CARBURANTE](#)



[DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ DEL POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE PER UTENZE DOMESTICHE](#)



Dichiarazione Iva OSS: accertamento dell'Iva

Al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori, dal 1.07.2021 è possibile optare per il cosiddetto regime OSS (One Stop Shop), sia per le vendite a distanza intracomunitarie di beni sia per le prestazioni di servizi (commercio elettronico diretto) verso privati consumatori (B2C). Una volta esercitata l'opzione per il regime OSS, lo stesso deve essere applicato per tutte le vendite a distanza, nonché per tutte le prestazioni di servizi nei rapporti B2C effettuate in altro Stato membro (l'OSS è applicabile non solo per le prestazioni di servizi di commercio elettronico diretto nei rapporti B2C ma anche per le altre prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in altro Paese della UE se effettuate nei confronti di privati consumatori). L'opzione all'OSS comporta la presentazione, trimestrale, della dichiarazione Iva OSS (da presentare anche qualora nel trimestre di riferimento non siano state effettuate operazioni) con relativo versamento dell'Iva degli altri Paesi comunitari di destino. Le scadenze per presentare la dichiarazione ed effettuare il versamento dell'Iva sono le seguenti: 30.04, per il trimestre che termina il 31.03; 31.07, per il trimestre che termina il 30.06; 31.10, per il trimestre che termina il 30.09; 31.01, per il trimestre che termina il 31.12. Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.

<p align="center">OMESSA/ RITARDATA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA OSS</p>	<p align="center">Disciplina</p>	<p>Allo scopo di comprendere quali siano le sanzioni, nonché le modalità di applicazione delle stesse, in caso di omessa/ritardata presentazione della dichiarazione Iva OSS devono essere prese a riferimento le disposizioni contenute all'interno del Regolamento comunitario n. 282/2011 (aggiornato dal Regolamento Unione Europea 21.11.2019, n. 2026).</p>
	<p align="center">Sollecito</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'art. 60-bis del Regolamento n. 282/2011 stabilisce che lo Stato membro di identificazione (quindi, per i soggetti italiani sarà l'Italia) trasmette per via elettronica ai soggetti passivi o agli intermediari che agiscono per loro conto che non hanno presentato una dichiarazione Iva OSS un sollecito indicante che sono tenuti a presentare tale dichiarazione. • Lo Stato membro di identificazione trasmette tale sollecito il 10° giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione e comunica per via elettronica agli altri Stati membri che il sollecito è stato inviato. <p align="right">Senza applicazione di sanzioni.</p>
	<p align="center">Accertamento e sanzioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I successivi solleciti e i provvedimenti adottati ai fini dell'accertamento e della riscossione dell'Iva sono di competenza dello Stato membro di consumo interessato. • Ne consegue che gli eventuali accertamenti, con relative sanzioni, per quanto attiene la presentazione omessa/tardiva della dichiarazione Iva OSS, nonché l'eventuale ritardato/omesso versamento dell'Iva, saranno emessi dai singoli Paesi comunitari di consumo e non dall'Amministrazione fiscale ove è identificato il cedente (quindi, per i soggetti italiani non dall'Agenzia delle Entrate italiana). • Non è, pertanto, possibile procedere a ravvedimento operoso in Italia, considerato che si tratta di accertamenti da parte di altre Amministrazioni fiscali comunitarie. • A prescindere dai solleciti emessi e dai provvedimenti adottati da uno Stato membro di consumo, il soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto presenta la dichiarazione Iva allo Stato membro di identificazione.
<p align="center">RITARDATO/ OMESSO VERSAMENTO IVA CON PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA OSS NEI TERMINI</p>	<p align="center">Disciplina</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'art. 63-bis del Regolamento n. 282/2011 stabilisce che se un soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto ha presentato una dichiarazione Iva OSS ma non è stato effettuato alcun pagamento o il pagamento è inferiore a quello risultante dalla dichiarazione, lo Stato membro di identificazione trasmette per via elettronica al soggetto passivo o all'intermediario che agisce per suo conto, il 10° giorno successivo al termine ultimo in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento, un sollecito indicante l'importo dell'Iva ancora da versare. • Lo Stato membro di identificazione informa per via elettronica gli Stati membri di consumo che il sollecito è stato inviato.
	<p align="center">Accertamento e sanzioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I successivi solleciti e i provvedimenti adottati ai fini della riscossione dell'Iva sono di competenza dello Stato membro di consumo interessato. • Se tali solleciti successivi sono stati emessi da uno Stato membro di consumo, l'Iva corrispondente è versata a detto Stato membro. • Lo Stato membro di consumo comunica per via elettronica allo Stato membro di identificazione che il sollecito è stato inviato. <p>Ne consegue che non saranno applicate sanzioni a livello italiano (le stesse saranno eventualmente applicate negli avvisi di accertamento emessi dai singoli Paesi comunitari di consumo) senza possibilità di procedere al ravvedimento operoso.</p>



Fattura senza indicazione del bonus investimenti

L'Agenzia delle Entrate, con gli interpelli n. 438 e n. 439, del 5.10.2020, ha fornito chiarimenti in merito alla documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

Documenti

Indicazione in fattura

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'**effettivo sostenimento e la corretta determinazione** dei costi agevolabili.

- A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso **riferimento alle disposizioni normative (acquisto ai sensi dell'art. 1, cc. 1054-1058-ter L. 178/2020)**.
- Sulla base del tracciato della fattura elettronica, l'inserimento delle informazioni richieste potrebbe far parte della sezione 2.2 (dati beni e servizi). In particolare, potrebbero essere utilizzati i seguenti campi, per i quali si riportano le indicazioni del tracciato record:
 - 2.2.1.4 **Descrizione** (natura e qualità dell'oggetto della cessione/prestazione);
 - 2.2.1.16 **Altri dati gestionali** (blocco che consente di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, diverse tipologie di informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali ecc.).

Perizia tecnica per beni Industria 4.0

In relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato A e B annesso alla L. 232/2016, le imprese sono, inoltre, tenute a produrre una **perizia tecnica semplice** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che **i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati e sono interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione **non superiore a € 300.000**, l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una **autodichiarazione** resa dal legale rappresentante.

OMMISSIONE DELLA DICITURA IN FATTURA

• Sono possibili, a seconda della casistica, le seguenti procedure:

- in relazione alle fatture emesse in **formato cartaceo**, il riferimento alle disposizioni normative può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto sia di saldo, **con scrittura indelebile**, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;
- in relazione alle **fatture elettroniche**, il beneficiario, in alternativa, può **stampare il documento di spesa, apponendo la predetta scritta indelebile** che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell'art. 34, c. 6 D.P.R. 600/1973 (il quale rinvia al successivo art. 39 D.P.R. 633/1973); **effettuare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme** allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E/2019.

- Come già indicato nella **circolare n. 13/E/2018 (quesito 3.1)**, in tutti i casi in cui vi è una **fattura elettronica** veicolata tramite Sdl, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può - senza procedere alla sua materializzazione analogica e **dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione**, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa - **inviare tale documento allo Sdl**, come indicato nel paragrafo 6.4 del medesimo documento di prassi, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

- La predetta regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata, da parte dell'impresa beneficiaria, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

- Anche se non previsto nel documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate, potrebbe essere ancora possibile procedere come indicato dal **MISE nella FAQ 10.15**, in cui si suggeriva la regolarizzazione mediante l'emissione, da parte del cedente, di una nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa corretto.



Accantonamento indennità suppletiva clientela

L'Agenzia delle Entrate, al fine di regolare il contenzioso sorto circa la deducibilità in capo alle case mandanti degli accantonamenti relativi all'indennità di fine rapporto degli agenti di commercio, ha precisato che tali elementi sono da considerarsi deducibili per competenza, anche relativamente alla componente per indennità suppletiva.

CODICE CIVILE

Spettanza delle indennità

- All'agente di commercio, alla cessazione del rapporto, spetta un'indennità se ricorrono le seguenti **condizioni**:
 - l'agente ha procurato **nuovi clienti** o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti già esistenti e il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi dagli affari con tali clienti;
 - il pagamento di tale indennità è **equo**, tenuto conto delle provvigioni che l'agente perde.

Limite

L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente a un'**indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni** riscosse dall'agente negli **ultimi 5 anni**.

Esclusioni

- L'indennità **non è dovuta**:
 - quando il preponente risolve il contratto per un'**inadempienza imputabile all'agente**, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto;
 - quando l'**agente recede dal contratto**, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente (età, infermità, malattia, ecc.), per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;
 - quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede a un terzo i diritti e gli obblighi che ha in forza del contratto di agenzia.

Art. 105, c. 1 Tuir

Gli **accantonamenti** per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza sono deducibili nei limiti delle **quote maturate** nell'esercizio, in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto.

ASPETTI FISCALI

Deducibilità

La possibilità di operare accantonamenti è estesa alle indennità di fine rapporto per la **cessazione del rapporto di agenzia**, di cui all'art. 17, c. 1, lett. d) [art. 105, c. 4 Tuir].

Anche gli accantonamenti per l'indennità suppletiva di clientela, dovuta in applicazione della versione dell'art. 1751 codice civile, devono ritenersi **deducibili dal reddito d'impresa della casa mandante**, poiché detta indennità è compresa tra le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia (**Circ. Ag. Entrate 8.11.2013, n. 33/E**).



[SCRITTURE CONTABILI](#)



STRUMENTI OPERATIVI

Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata

Per le imprese in contabilità semplificata (cosiddette imprese minori) deve essere osservato un regime di determinazione del reddito "per cassa" (con l'eccezione di alcune spese che rimangono determinate per competenza). Al fine di tutelare lo Studio professionale circa la decisione finale presa dal cliente, si propone una dichiarazione di informazione e consapevolezza da fare sottoscrivere al momento di inizio dell'attività.

Alfa S.a.s. di Rossi Mario & C.
Via Roma, 50
20100 Milano (MI)

Egr. Dott. Bianchi Antonio
Via Brescia, 100 - 20100 Milano (MI)

Raccomandata a mano.**Oggetto: tenuta contabilità semplificata.**

Il sottoscritto Rossi Mario nato a Milano (MI.) il 16.05.1968 e ivi residente in Viale Zara, 54 codice fiscale R.SSMRA68E16F205Z in qualità di amministratore e socio accomandatario della società Alfa S.a.s. di Rossi Mario & C. con sede in Milano (MI.), Via Roma, 50 iscritta all'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano al n. 01234567890 codice fiscale e P. Iva n. 01234567890

dichiara

di avere ricevuto dallo Studio Bianchi Antonio tutte le informazioni circa la normativa in vigore, inerente le "imprese minori", così come definite dall'art. 66 del Tuir e specificatamente:

- determinazione del reddito con il **criterio di cassa**;
 - delle seguenti particolarità inerenti la determinazione del reddito:
 - rilevanza dei costi e dei ricavi al momento del **pagamento e dell'incasso**;
 - irrilevanza nella determinazione del reddito delle rimanenze iniziali e finali, dei ratei e risconti, delle perdite su crediti, ecc.;
 - obbligo di tenuta delle scritture contabili, secondo una delle metodologie previste.
- Avendo fatto le conseguenti valutazioni al riguardo,

comunica

di volere adottare, dal 1.01.2022, il seguente regime contabile:

- regime di contabilità ordinaria (per opzione), con determinazione del reddito con il criterio di competenza;
- regime di contabilità semplificata (naturale), con determinazione del reddito con il criterio di cassa;

adottando il seguente metodo contabile:

- registri incassi e pagamenti;
- registri Iva integrati;
- opzione triennale di presunzione legale di coincidenza tra data di registrazione ed incasso/pagamento.

Dichiara

- di essere a conoscenza che il regime di contabilità semplificata è una possibilità prevista dalla normativa fiscale e che l'esonero della tenuta dei libri contabili previsti dal codice civile ha valenza unicamente sotto il profilo fiscale;
- di essere a conoscenza che l'imprenditore commerciale è, in ogni caso, obbligato a tenere i libri contabili previsti dalla normativa civile, a prescindere dal regime fiscale in cui si trovi a operare la società, soprattutto in considerazione delle conseguenze civilistiche che derivano dalla violazione dell'obbligo;
- di essere stato informato che dalla violazione degli obblighi di tenuta della contabilità ordinaria possono derivare, a carico degli amministratori, potenziali richieste risarcitorie non rigettabili in relazione alla circostanza di fruire delle semplificazioni contabili previste esclusivamente dalla normativa fiscale;
- di essere a conoscenza che altro aspetto conseguente alla violazione degli obblighi contabili civilistici attiene gli effetti civili e penali previsti dalla Legge Fallimentare. L'azione di responsabilità sociale trova applicazione in ambito fallimentare, in quanto esercitata dalla curatela, nell'ipotesi di omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili tale da impedire la ricostruzione ex post delle vicende societarie;
- di essere a conoscenza che, in caso di dichiarazione di fallimento delle società, l'amministratore che abbia violato l'obbligo di tenuta delle scritture contabili può essere chiamato a rispondere del delitto di bancarotta semplice documentale ovvero, nei casi di sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e delle scritture contabili, del più grave delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
- Nonostante sia stato messo a conoscenza dei rischi di tenuta della contabilità semplificata,

conferma

- di conferire mandato, allo Studio Bianchi Antonio di tenere la contabilità semplificata, manlevando il professionista da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
- di sollevare lo Studio da ogni e qualsiasi responsabilità in merito agli effetti che la scelta, effettuata in relazione al regime di cassa, produrrà nei confronti del contribuente circa la determinazione del risultato dell'esercizio.

Cordiali saluti.

..... 3.01.2022
(Luogo e data)

..... *Mario Rossi*
(Firma)



FAC SIMILE TENUTA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA (COMPILABILE)



Provvigioni agli agenti con ritenuta ridotta

Gli intermediari che si avvalgono, in via continuativa, dell'opera di dipendenti o di terzi possono inviare, mediante raccomandata A/R, ai relativi committenti, preponenti o mandanti l'apposita dichiarazione allo scopo di beneficiare dell'applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni percepite. La dichiarazione ha validità fino a revoca o a perdita dei requisiti per fruire delle ritenute d'acconto ridotte. Inoltre, è possibile inviare il documento tramite Pec.

INVIO DELLA DICHIARAZIONE

- La dichiarazione di responsabilità per beneficiare dell'applicazione della ritenuta d'acconto in misura ridotta, redatta in **carta semplice**, deve essere spedita alla ditta committente, preponente o mandante entro il 31.12 dell'anno precedente a quello di applicazione mediante **plico raccomandato** (preferibilmente "aperto" e non in busta), **con avviso di ricevimento**, da parte dell'intermediario di commercio.
- Deve essere conservata agli atti la **documentazione attestante la regolare trasmissione postale per almeno 5 anni**.
 - La comunicazione:
 - è **valida fino a revoca**, ovvero fino alla perdita dei requisiti;
 - l'omissione della comunicazione della revoca comporta l'applicazione della **sanzione da € 250,00 a € 2.000,00**;
 - può essere trasmessa via Pec.

Esempio n. 1

Esempio di dichiarazione

Committente, preponente o mandante	Cognome e nome o ragione sociale o denominazione			
	Alfa S.n.c. di Rossi Alberto & C.			
	Domicilio fiscale	Via		Numero civico
		Roma		290
		Cap	Comune	Provincia
		20100	Milano	MI
	Codice fiscale n.	01234567891		
	Partita Iva n.	01234567891		
Registro Imprese di	Milano	n.	01234567891	
Rea C.C.I.A.A. di	Milano	n.	3456	

Intermediario di commercio	Cognome e nome o ragione sociale o denominazione			
	Verdi Luigi			
	Domicilio fiscale	Via		Numero civico
		Del Roseto		15
		Cap	Comune	Provincia
		20100	Milano	MI
	Codice fiscale n.	VRD LGU 54R16 E897 H		
	Partita Iva n.	00286210403		
Registro Imprese di	Milano	n.	VRD LGU 54R16 E897 H	
Rea C.C.I.A.A. di	Milano	n.	6789	

Si attesta, sotto la propria responsabilità, la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'applicazione della ritenuta d'acconto nella misura ridotta, sulle provvigioni spettanti, stante la presenza di collaborazioni, in via continuativa e per la prevalente parte dell'anno, dell'opera di dipendenti (o di terzi) per lo svolgimento dell'attività di intermediari di commercio. Vi preghiamo, pertanto, a decorrere dal **1.01.2023**, di commisurare la ritenuta su un ammontare pari al 20% delle provvigioni che saranno liquidate a nostro favore, con l'intesa che Vi comunicheremo tempestivamente le eventuali variazioni in corso d'anno che determinino la decadenza dal beneficio. Tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. n. 175/2014, ha validità fino a revoca.

Milano, 17.12.2022

Luogo e data

Luigi Verdi

Timbro e firma



[FAC SIMILE DICHIARAZIONE RITENUTA RIDOTTA SU PROVVIGIONI \(COMPILABILE\)](#)



Riconciliazione saldi bancari al 31.12

I conti accesi alle disponibilità liquide devono comprendere tutti i movimenti di numerario avvenuti entro la data di bilancio. I saldi dei conti bancari devono tenere conto di tutti gli assegni emessi e dei bonifici disposti entro la data di chiusura dell'esercizio, nonché degli incassi effettuati dalle banche o altre istituzioni creditizie e accreditati nei conti prima della chiusura dell'esercizio, anche se la relativa documentazione bancaria è pervenuta nell'esercizio successivo. Alla chiusura dell'esercizio è necessario controllare la corrispondenza tra il saldo contabile e quello risultante dall'estratto conto inviato dalla banca. Le eventuali differenze, per operazioni effettuate ma non contabilizzate dalla banca o dall'azienda, devono risultare da un prospetto.

Denominazione/Ragione sociale ALFA S.r.l.

BILANCIO AL 31.12 anno "n"

Stato patrimoniale - C IV) Disponibilità liquide – Depositi bancari e postali

Azienda di credito: Banco di Roma c/c: 337701

Controllo bancario n.: Dicembre anno "n"

Saldo estratto conto bancario del 31.12 anno "n" ⁽¹⁾ +/- - 40.600,00

Operazioni figuranti sull'estratto conto non rilevate in contabilità

Data	Descrizione	Dare	Avere
31.12.n	Addebito rata n. 9 mutuo ipotecario.	8.300,00	

-
+ 8.300,00

Operazioni rilevate in contabilità non figuranti sull'estratto conto

Data	Descrizione	Dare	Avere
31.12.n	Addebito assegno n. 352345.		10.000,00
31.12.n	Interessi passivi e competenze.		300,00

- 10.300,00
+

Saldo risultante in contabilità al 31.12 anno "n" +/- - 42.600,00

Nota¹

- Il segno da indicare nella casella "Estratto Conto Bancario" è positivo qualora l'importo del saldo risulti a credito del correntista e negativo se viceversa.



[RICONCILIAZIONE BANCARIA \(COMPILABILE\)](#)



Delibera dei compensi agli amministratori

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e in materia di norme generali sui componenti del reddito di impresa vige il principio che pone, a carico del contribuente, la prova dei presupposti e oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito di impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive dei ricavi. Peraltro, l'onere della prova dell'inerenza ha per oggetto la congruità dei medesimi. Ciò per la considerazione che il difetto di congruità si risolve in un difetto di inerenza. La prova investe, quindi, certezza, competenza e inerenza, al fine di assicurare la corretta imputazione del costo sostenuto in base alla normativa vigente.

L'art. 109, c. 4 Tuir dispone, infatti, che le spese e gli altri componenti negativi di reddito non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Tuttavia, le spese e gli altri oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi che, pur non risultando imputati al conto economico, concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

Si ricorda che il compenso deve essere pagato, al massimo, entro il 12.01 per la deducibilità ai fini fiscali nell'esercizio precedente.

Esempio

Verbale di assemblea per la determinazione del compenso da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione

Alfa S.p.a.
 Viale Europa, 11 - 46042 Castel Goffredo (MN)
 C.F. e P.IVA: 01234567890
 Capitale Sociale € 500.000,00 interamente versato
 Registro Imprese di Mantova n. 0123456789
 R.E.A. C.C.I.A.A. di Mantova n. 999999

L'anno ..2023....., il giorno ..21..... del mese di ..gennaio....., alle ore ..15.00....., presso la sede sociale in ..Castel Goffredo (MN)....., via ..Europa, n. 11....., si è riunita l'assemblea dei soci della società "ALFA S.P.A." per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. determinazione del compenso da corrispondere ai componenti del consiglio di amministrazione per l'anno ..2023...;
2. varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

- ..Rossi Alberto....., socio con il ..40.00%... del capitale sociale, pari a nominali € ..200.000,00..... (. duecentomila/00.....), che interviene altresì in qualità di presidente del consiglio di amministrazione;
- ..Bianchi Marco....., socio con il ..40.00%... del capitale sociale, pari a nominali € ..200.000,00..... (. duecentomila/00.....), che interviene altresì in qualità di vice presidente del consiglio di amministrazione;
- ..Carli Renzo....., socio con il ..20.00%... del capitale sociale, pari a nominali € ..100.000,00..... (. centomila/00.....).

Assume la presidenza, ai sensi del vigente statuto sociale, il signor Rossi Alberto....., presidente del consiglio di amministrazione, il quale constata e fa constatare la validità dell'odierna assemblea, ancorché non formalmente convocata, essendo presenti tutti i soci rappresentanti il 100% del capitale sociale, nonché tutti i componenti il consiglio di amministrazione.

Il Presidente invita a svolgere le funzioni di segretario il signor Bianchi Marco....., che accetta.

L'Assemblea, come primo atto, conferma la nomina del segretario nella persona del signor Bianchi Marco.....

1. Determinazione del compenso da corrispondere ai componenti il consiglio di amministrazione per l'anno ..2023....

Sul primo punto posto all'ordine del giorno prende la parola il presidente, il quale ricorda che, come risulta dal combinato disposto dagli articoli 2364 e 2389 del codice civile, è competenza dell'assemblea stabilire il compenso agli amministratori quando questo non è stabilito nell'atto costitutivo. Preso atto di quanto ricordato dal presidente e in seguito della proposta del socio, signor Carli Renzo....., l'assemblea delibera all'unanimità di corrispondere, quale compenso per l'esercizio sociale ..2023....., al presidente del consiglio di amministrazione, signor Rossi Alberto....., €60.000,00... (. sessantamila/00...) e al vicepresidente del consiglio di amministrazione, signor Bianchi Marco....., €40.000,00... (. quarantamila/00...), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. I compensi potranno essere corrisposti in qualsiasi modo e termine.

2. Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore16.00., previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

.....
Marco Bianchi
 (Il Segretario)

.....
Alberto Rossi
 (Il Presidente)



[FAC SIMILE VERBALE DI ASSEMBLEA \(COMPILABILE\)](#)



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Detrazione dell'Iva per le fatture di fine anno

La fattura deve essere annotata in apposito registro **anteriore alla liquidazione periodica** nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, **comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura** e con riferimento al medesimo anno. L'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta assoluta sugli acquisti o sulle importazioni è esercitato, **al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa all'anno in cui il diritto è sorto**. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, subordina l'esercizio del diritto alla detrazione, oltre che al presupposto sostanziale dell'effettuazione dell'operazione, anche al **presupposto formale del possesso della fattura di acquisto**. Inoltre, entro il giorno 16 di ciascun mese (ovvero lo stesso termine per l'autoliquidazione Iva) potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai documenti di acquisto che sono ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Tale regola, però, non si applica alle fatture "a cavallo d'anno".

TERMINE PER DETRAZIONE IVA SU ACQUISTI

- Il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene **esigibile** (per il fornitore), ossia quando l'operazione si considera **"effettuata"** ai fini Iva:
 - per le **cessioni di beni mobili**, al momento della consegna o spedizione o, se anteriore al momento di emissione della fattura o di pagamento del corrispettivo (limitatamente all'importo fatturato o pagato);
 - per le **prestazioni di servizi**, al momento di pagamento del corrispettivo (limitatamente all'importo pagato) o, se anteriore al momento di emissione della fattura.

Il diritto alla detrazione Iva è esercitato, al più tardi, con la **dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

ASPETTI OPERATIVI

- Il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione:
 - 1) (sostanziale) **dell'avvenuta esigibilità dell'imposta;**
 - 2) (formale) del **possesso di una valida fattura** redatta conformemente alle disposizioni di cui all'art. 21 D.P.R. 633/1972.

È da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura la detrazione dell'imposta assoluta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.

VERSAMENTI PERIODICI

- È possibile procedere alla **detrazione Iva** (sempre che ne ricorrano i presupposti) **di tutte le fatture (analogiche ed elettroniche) ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.**
- La disposizione è applicabile esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l'operazione si considera effettuata

Tavola riepilogativa Fatture a cavallo dell'anno

Fattura	Cliente	Registrazione	Detrazione Iva acquisti
Data emissione	Data ricezione		
Dicembre 2022	Dicembre 2022 Da registrare entro 30.04.2023 ¹	Entro dicembre 2022	Liquidazione Iva di dicembre 2022 (16.01.2023).
		Gennaio-aprile 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Nel modello Iva 2023, per il 2022. • Annotazione separata nel registro Iva acquisti.
		Da maggio 2023 Fattura registrata oltre il termine del 30.04.2023 ²	<ul style="list-style-type: none"> • No detrazione Iva acquisti². • È possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.
	2023 ³ Da registrare entro 30.04.2024 ¹	Gennaio-dicembre 2023	Nella liquidazione Iva del periodo 2023.
		Da gennaio 2024 ad aprile 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Nel modello Iva 2024, per il 2023. • Annotazione separata nel registro Iva acquisti.
		Da maggio 2024 Fattura registrata oltre il termine del 30.04.2024 ²	<ul style="list-style-type: none"> • No detrazione Iva acquisti². • È possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.

Note

1. La registrazione deve avvenire entro il **termine di presentazione della dichiarazione annuale** relativa all'anno di ricezione della fattura.
2. **La detrazione è consentita solo nella dichiarazione Iva relativa all'anno in cui l'operazione è effettuata e si è venuti in possesso della fattura**
3. **In caso di mancato ricevimento della fattura**, il cliente deve emettere **autofattura**, da presentare all'Agenzia delle Entrate e versare l'Iva entro il termine di **30 giorni successivi ai 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione.**



Sanzioni per fatture elettroniche con l'estero

Dal 1.07.2022 è scattato l'obbligo di gestione elettronica dei documenti di spesa con controparti estere. Così come stabilito dall'art. 11, c. 2-quater D. Lgs. 471/1997, per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere effettuate a partire dal 1.07.2022, **si applica la sanzione amministrativa di € 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di € 400 mensili**. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di € 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze stabilite dall'art. 1, c. 3-bis D. Lgs. 5.08.2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. In tal caso non si applica l'art. 12 D. Lgs. 18.12.1997, n. 472 (c.d. cumulo giuridico).

	Fattura	Sanzione	Sanzioni per omessa o errata trasmissione dati fatture		Riferimento normativo
Sanzioni applicabili fino al 30.06.2022	Omessa	Piena	<ul style="list-style-type: none"> • € 2 per ciascuna fattura. • Con un massimo di € 1.000 per ciascun trimestre. 		Art. 11, cc. 2-bis e 2-quater D. Lgs. 18.12.1997, n. 471
	Omessa	Ridotta 50%	Violazione corretta entro 15 giorni successivi alla scadenza.	<ul style="list-style-type: none"> • € 1 per ciascuna fattura. • Con un massimo di € 500 per ciascun trimestre. 	
	Errata				
Sanzioni applicabili dal 1.07.2022	Omessa	Piena	<ul style="list-style-type: none"> • € 2 per ciascuna fattura. • Con un massimo di € 400 per ciascun mese (quindi, trimestralmente, un importo di € 1.200 superiore rispetto a € 1.000 valevole fino al 30.06.2022). 		Art. 11, c. 2-quater D. Lgs. 18.12.1997, n. 471
	Omessa	Ridotta 50%	Violazione corretta entro 15 giorni successivi alla scadenza.	<ul style="list-style-type: none"> • € 1 per ciascuna fattura. • Con un massimo di € 200 per ciascun mese. 	
	Errata				

CUMULO GIURIDICO

- **Non è applicabile** il cumulo giuridico di cui all'art. 12 D. Lgs. 472/1997.
- È, invece, **applicabile il ravvedimento operoso**. Al riguardo, dovrebbero valere le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 28.07.2017, n. 104/E (riferita allo spesometro).

REVERSE CHARGE E AUTOFATTURA

- Il tardivo assolvimento dell'imposta mediante reverse charge/autofattura costituisce violazione legata al mancato tempestivo versamento dell'iva eventualmente dovuta (artt. 6 e 13 D. Lgs. 471/1997 - con sanzioni di € 250 ovvero € 500), autonoma rispetto alla tardiva (od omessa) trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero (art. 11, c. 2-quater D. Lgs. 471/1997).
- Quindi, **tale sanzione dovrà essere sommata con quella di € 2 ai fini del calcolo dell'eventuale ravvedimento operoso**.




Verifica obbligo contabilità di magazzino

La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria qualora il contribuente superi determinati valori dei ricavi e delle rimanenze. In particolare, se i ricavi e le rimanenze sono superiori, rispettivamente, a € 5.164.000,00 e € 1.100.000,00 (adeguamenti monetari effettuati ai sensi dell'art. 5, c. 14 quater D.L. 146/2021), e tali limiti sono stati superati contemporaneamente per 2 esercizi consecutivi, l'azienda ha l'obbligo di istituire la contabilità di magazzino. Le scritture devono essere tenute a partire dal 2° periodo d'imposta successivo a quello nel quale, per la 2ª volta, entrambi i limiti sono stati superati. L'omessa tenuta o la mancata esibizione della contabilità di magazzino consente l'applicazione dell'accertamento induttivo. L'obbligo di tenuta cessa dal 1° periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la 2ª volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti.

Tavola

Percorso guidato alla determinazione dell'obbligo della contabilità di magazzino



Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 30/12/2022 da CLAUDIO MONTEODORO [info@studiomontedoro.it]



Sconti e premi in natura esposti in fattura

La base imponibile è il valore sul quale, per le operazioni soggette a Iva, deve essere applicata l'imposta. Alla formazione della base imponibile, come prescritto dall'art. 15 del D.P.R. 633/1972, non concorrono i beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata. Il valore normale dei beni ceduti a tale titolo deve, comunque, essere indicato in fattura. Gli sconti in denaro, invece, riducono la base imponibile; tuttavia, nel caso in cui detti sconti siano legati a particolari condizioni e tali condizioni non si avverino, il soggetto emittente dovrà emettere un'ulteriore fattura per l'importo dello sconto.

ESCLUSIONE DALLA BASE IMPONIBILE

Non concorre a formare la base imponibile il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono **in conformità alle originarie condizioni contrattuali**.

Vi concorre, invece, il valore normale dei beni la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata.

INDICAZIONE IN FATTURA

Il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio, abbuono deve essere sempre indicato in fattura.

Per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il committente (al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi) **dovrebbe pagare**, in condizioni di libera concorrenza, a un cedente o prestatore indipendente **per ottenere i beni o servizi** in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione (art. 14 D.P.R. 633/1972).

ORIGINARIE CONDIZIONI CONTRATTUALI

La cessione gratuita dei beni deve essere "collegata" a una o più operazioni principali e deve essere **prevista, inoltre, sulla base degli accordi contrattuali originariamente stipulati fra le parti**.

Se la cessione gratuita è stata **pattuita successivamente** sarà, invece, da assoggettare a Iva.

Nota bene

La sussistenza della preventiva pattuizione, per risultare opponibile all'Amministrazione Finanziaria, deve risultare preferibilmente da contratti scritti o scambio di corrispondenza.

BENI CON ALIQUOTA PIÙ ELEVATA

Se, in relazione a una cessione principale di beni soggetti a una certa aliquota Iva, sono offerti prodotti soggetti ad aliquota Iva più elevata rispetto ai precedenti, si presume che l'omaggio sia concesso con preciso intento elusivo e, a tale proposito, è prevista l'imponibilità Iva con l'aliquota propria dell'omaggio medesimo.

Se l'operazione principale è costituita da beni soggetti a differenti aliquote si possono presentare 2 casi.



Tutti i beni ceduti a titolo oneroso hanno aliquota inferiore rispetto al bene omaggiato.

L'intero valore dell'omaggio sarà soggetto alla propria aliquota Iva.



Alcuni dei beni ceduti a titolo oneroso hanno la stessa aliquota del bene omaggiato, mentre altri sono assoggettati ad aliquota inferiore.

La parte di valore dell'omaggio da assoggettare a Iva è quella che si riferisce proporzionalmente ai beni ceduti a pagamento e soggetti ad aliquota inferiore.

ASPETTI CONTABILI

- L'art. 2425-bis, c. 1 c.c., riferendosi agli sconti di natura commerciale, ne prevede una rilevazione quali poste «rettificative» della voce A.1 ricavi e della voce B.6 del conto economico.
- I costi sostenuti a fronte di omaggi a clienti e/o dipendenti, invece, devono essere imputati nella voce B.14 «oneri diversi di gestione» del conto economico.

- Per capire se si è in presenza di uno sconto in natura o di un omaggio occorre **verificare se**:
 - vi è un accordo contrattuale alla base dello sconto applicato;
 - la cessione gratuita è conseguenza di un comportamento commerciale o di un atto di mera liberalità.
- Infatti, **le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono**, anche se pattuite successivamente alla contrattazione originaria, **non possono essere considerate gratuite**, poiché queste ultime, a differenza delle prime, non sono mai legate ad altre operazioni (C.M. 25/1979).



ESEMPI



Incentivi commerciali quantitativi o qualitativi

Nel campo commerciale gli operatori prevedono, spesso, degli incentivi commerciali (ovvero bonus commerciali) allo scopo di incrementare le vendite di determinati prodotti. Tali incentivi sono riconosciuti dai fornitori ai propri clienti al raggiungimento di determinati obiettivi di vendita. Dal punto di vista operativo, i citati incentivi commerciali possono consistere in una riduzione del prezzo mediamente praticato oppure nell'acquisto "gratuito" di un certo quantitativo di merci o prodotti acquistati. I bonus di natura commerciale (ovvero incentivi economici) che i fornitori riconoscono ai propri clienti possono essere così suddivisi:

- **bonus quantitativi**, quando sono legati al raggiungimento di un predeterminato volume di vendite;
- **bonus qualitativi**, quando sono erogati a fronte di un'attività specifica, svolta in aggiunta a quella di compravendita (a titolo esemplificativo, il mantenimento dei livelli contrattuali di qualità, la cura della post-vendita, mailing di soddisfazione della clientela e simili);
- **bonus misti**, dove l'erogazione della somma dipende, oltre che dal raggiungimento di una certa quantità di acquisti, anche da un fatto comportamentale dell'acquirente.

CONCETTO DI BONUS QUANTITATIVI

- I bonus quantitativi rappresentano un incentivo erogato dal fornitore al cliente nei casi in cui quest'ultimo **raggiunga un determinato obiettivo** collegato al **volume di vendite** di beni/prodotti.
- Tali bonus non rappresentano la remunerazione di una specifica attività diversa e autonoma rispetto all'obbligazione contrattuale principale assunta dalle parti (compravendita dei beni/prodotti commercializzati).
- Conseguentemente, i bonus quantitativi costituiscono **"una corrispondente riduzione dei prezzi originariamente praticati** dal grossista/fornitore all'atto della cessione dei prodotti al distributore/dettagliante".

Pertanto, i bonus quantitativi rientrano nel concetto di **"sconto o abbuono"** praticato dal fornitore al cliente e, ai fini Iva, dovrà seguire le regole contenute nell'art. 26, c. 2 D.P.R. 633/1972 in materia di sconti e abbuoni.

DETRAZIONE IVA

Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ovvero di un piano attestato, pubblicato nel Registro delle Imprese **o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 633/1972 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25.**

REQUISITI

- Dalla normativa Iva deriva che l'incentivo deve essere previsto contrattualmente sin dalla conclusione del contratto di fornitura originario. Dal punto di vista operativo, allo scopo di attivare la procedura in esame, sarà indispensabile che l'applicazione di sconti e abbuoni **sia prevista nel contratto originario e subordinata alla condizione di raggiungimento di determinati quantitativi** di vendita (quindi, maggiori acquisti da parte del cliente del fornitore).
- Ciò premesso, qualora siano rispettate le condizioni contenute nell'art. 26, c. 2, il fornitore potrà procedere **all'emissione di una nota credito** (ovvero nota di variazione in diminuzione di cui all'art. 26 D.P.R. 633/1972), con recupero dell'Iva proporzionale a suo tempo addebitata alla controparte.

NOTA DI CREDITO

- Le note di variazione in diminuzione dell'imponibile fiscale non sono obbligatorie, ma costituiscono una mera **facoltà** concessa al cedente.
- Con riferimento al momento di emissione della nota di variazione non sussiste alcun termine. Fermo restando che nei casi in cui l'incentivo non sia espressamente pattuito dal contratto originario di fornitura, ma sia stato oggetto di una contrattazione successiva, il termine per l'emissione della nota di variazione scade decorso un anno dall'operazione imponibile (art. 26, c. 3 D.P.R. 633/1972).

[APPROFONDIMENTI](#)

**Provvigioni pagate all'agente nell'anno successivo**

La rilevanza fiscale delle provvigioni da contratto di agenzia si verifica nell'anno di competenza, che coincide con quello di conclusione della prestazione dell'agente, a condizione che siano verificati i requisiti della certezza e della determinabilità oggettiva.

Con la **risoluzione 8.08.2005, n. 115/E** l'Agenzia delle Entrate ha attribuito rilevanza fiscale, sia per l'agente come ricavo sia per la preponente come costo, nel periodo di imposta in cui avviene la **conclusione del contratto tra l'impresa preponente e terzo cliente**, attraverso l'intervento dell'intermediario. Con la successiva risoluzione 12.07.2006, n. 91/E sono stati forniti ulteriori chiarimenti rispetto a quanto sostenuto in precedenza: in particolare, il diritto dell'agente alla provvigione sorge sin dal momento in cui il preponente e il terzo concludono il contratto "procurato" dall'agente stesso. La Cassazione, **infine, con la sentenza n. 23321/2013**, ha confermato che le provvigioni passive corrisposte all'agente sono deducibili per il preponente nel periodo d'imposta in cui è avvenuta (o sarebbe dovuta avvenire) l'esecuzione del contratto con il terzo procurato dall'agente, ovvero, generalmente, alla consegna o spedizione dei beni mobili, oppure alla stipula dell'atto per gli immobili.

Esempio n. 1**Agente**

		Anno (x) - Conclusione del contratto tra mandante e cliente e imputazione del ricavo				
SP C II 1	CE A 1	30.11.(x)				
		Fatture da emettere	a	Provvigioni attive		1.000,00
<i>Provvigioni maturate su contratto cliente ABC S.r.l.</i>						
		Anno (x + 2) - Emissione della fattura e relativo incasso				
SP C II 1	SP C II 1 SP D 12	30.01.(x+2)				
		Cliente	a	Diversi		1.220,00
			a	Fatture da emettere	1.000,00	
			a	Iva c/vendite	220,00	
<i>Emissione fattura n. 30 per provvigioni cliente ABC S.r.l.</i>						
SP C II 5-bis	SP C II 1	30.01.(x+2)				
		Diversi	a	Cliente		1.220,00
		Credito per ritenute d'acconto su provvigioni ¹			115,00	
SP C IV 1		Banca c/c			1.020,00	
SP A VI		Titolare c/prelevamenti ²			85,00	
<i>Incasso saldo fattura n. 30.</i>						

Note	
1.	La ritenuta d'acconto sarebbe stata scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza (anno x + 1) solo se operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale.
2.	Contributo Enasarco deducibile in dichiarazione dei redditi (quadro RP) con il criterio di cassa. L'aliquota contributiva è pari al 17% per il 2022 (50% a carico dell'agente e 50% a carico dell'azienda).

Esempio n. 2**Casa mandante**

		Anno (x + 1) - Spedizione dei beni ed emissione di fattura di vendita				
SP C II 1	CE A 1 SP D 12	20.05.(x+1)				
		Cliente	a	Diversi		12.200,00
			a	Merci c/vendite	10.000,00	
			a	Iva c/vendite	2.200,00	
<i>Emessa fattura n. 77 per cessione merci.</i>						
CE B 7	SP D 7	20.05.(x+1)				
		Provvigioni passive	a	Fatture da ricevere		
<i>Rilevazione provvigioni su fattura n. 77 per contratto di cessione.</i>						
CE B 7 SP C II 5-quater	SP D 13	20.05.(x+1)				
		Diversi	a	Debiti v/Enasarco		170,00
		Contributi Enasarco			85,00	
		Agenti c/anticipi			85,00	
<i>Contributo Enasarco a carico azienda e quota agente anticipata (criterio di competenza).</i>						
		Anno (x + 2) - Il cliente paga la fornitura alla casa mandante - Il mandante paga la provvigione.				
SP C IV 1	SP C II 1	20.01.(x+2)				
		Banca C/C	a	Clienti		12.200,00
<i>Incasso fatt. n. 77.</i>						
SP D 7 SP C II 5-bis	SP D 7	30.01.(x+2)				
		Diversi	a	Fornitore Agente		1.220,00
		Fatture da ricevere			1.000,00	
		Iva c/acquisti			220,00	
<i>Ricevimento fatt. n. 30.</i>						
SP D 7	SP C IV 1 SP D 12 SP C II 5-quater	30.01.(x+2)				
		Fornitore Agente	a	Diversi		1.220,00
			a	Banca c/c	1.020,00	
			a	Ritenute Irpef Agenti	115,00	
			a	Agenti c/anticipi	85,00	
<i>Saldo fatt. n. 30.</i>						
SP D 12	SP C IV 1	16.02.(x+2)				
		Ritenute Irpef Agenti	a	Banca c/c		115,00
<i>Versamento ritenuta d'acconto fatt. n. 30.</i>						

**APPROFONDIMENTI**

**NON SOLO IMPRESA****Rinvio termine di adeguamento distributori automatici**

I gestori di distributori automatici (sia dotati sia privi di una “porta di comunicazione”) devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate, ferme restando le specifiche esclusioni previste. Per i distributori automatici era previsto un periodo transitorio fino al 31.12.2022, durante il quale è possibile che l’obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica in argomento sia assolto mediante soluzioni tecniche, che, tenendo conto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo delle vending machine in essere alla data del 1.01.2017, consentano di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi, garantendo comunque livelli di sicurezza e inalterabilità dei dati dei corrispettivi. L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 2.12.2022, ha eliminato il termine del periodo transitorio fissato al 31.12.2022.

**DATI DEI
CORRISPETTIVI
GIORNALIERI
VENDING
MACHINE**

Dal 1.04.2017 vige l’obbligo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

L’obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica può essere assolto mediante soluzioni tecniche che, tenendo conto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo delle vending machine in essere alla data del 1.01.2017, **consentano di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi**, garantendo comunque livelli di sicurezza e inalterabilità dei dati dei corrispettivi.

Ciò ha consentito di effettuare la trasmissione dei dati dei corrispettivi delle “vending machine” tramite dispositivi esterni/mobili appositamente predisposti.

**MODALITÀ
TECNICHE**

Con il **provvedimento n. 102807/2016** sono stati definiti le informazioni, le regole tecniche, gli strumenti e i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici con particolari caratteristiche tecniche, ossia dotati di: una o più “periferiche di pagamento”, un “sistema master”, un erogatore di prodotti e servizi e una “porta di comunicazione” necessaria al fine di comunicare/trasferire digitalmente i dati, tra cui quelli di interesse fiscale, a un dispositivo esterno atto a memorizzarli e trasmetterli al Sistema dell’Agenzia delle Entrate.

Il **provvedimento n. 61936/2017** definisce gli strumenti necessari per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori diversi da quelli contemplati nel precedente provvedimento, ossia non dotati della sopra citata “porta di comunicazione”.

**ADEGUAMENTO
TECNICO**

Era fissato il termine al 31.12.2022 il termine per il conseguente adeguamento tecnico dei distributori automatici.

In considerazione delle difficoltà conseguenti al lungo periodo di crisi economica determinato dall’epidemia di Covid-19 e alle misure restrittive subite anche dagli operatori economici che gestiscono distributori automatici, nonché dell’opportunità di non gravare gli stessi di ulteriori oneri per l’adeguamento dei predetti apparecchi, è eliminato il limite temporale del 31.12.2022 sopra citato, **demandando a successivi provvedimenti non solo la definizione delle nuove specifiche tecniche, ma anche la ripianificazione delle tempistiche di implementazione delle vending machine.**

Pertanto, anche nel 2023 è possibile continuare a rilevare, memorizzare e inviare i dati dei corrispettivi dei distributori automatici con i sistemi tecnici/informatici attualmente in uso.



Quote Albo autotrasportatori 2023

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato le quote che le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori alla data del 31.12.2022 devono corrispondere per l'anno 2023, **pena la sospensione dell'iscrizione all'Albo**. La scadenza per il versamento è fissata al 31.12.2022.

QUOTE DA VERSARE PER L'ANNO 2023

1.	Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all'Albo:	€ 30,00
2.	Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto.	
	a.	Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 2 a 5: € 5,16
	b.	Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 6 a 10: € 10,33
	c.	Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 11 a 50: € 25,82
	d.	Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 51 a 100: € 103,29
	e.	Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 101 a 200: € 258,23
3.	Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2) dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 Kg di cui la stessa è titolare.	
	a.	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 Kg, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 Kg: € 5,16
	b.	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 Kg, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 Kg: € 7,75
	c.	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 Kg, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 Kg: € 10,33

TERMINI DI PAGAMENTO

- **Entro il 31.12.2022.**
- Il pagamento è effettuato in via telematica, attraverso l'apposito servizio di pagamento quote presente sul portale: www.alboautotrasporto.it.
- Al fine di procedere al pagamento è necessario prima registrarsi.

RICEVUTA DI VERSAMENTO

- Una volta concluso il pagamento con esito positivo, il cliente riceverà all'indirizzo e-mail indicato:
 - l'attestato di pagamento;
 - conferma dell'avvenuto pagamento con allegata la ricevuta di pagamento.

Tavola

Fac simile ricevuta di versamento on line



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE E GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE

COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Ricevuta di versamento – Quota di iscrizione all'Albo Autotrasportatori

Codice di Iscrizione all'Albo:

Quota versata: €

Quota per l'anno: **2023**



Verifica dati Inail e riduzione del presunto per il 2023

Il 16.02 di ogni anno scade il termine per l'autoliquidazione e il pagamento dei premi assicurativi e degli eventuali contributi associativi, mentre l'obbligo di invio telematico della dichiarazione delle retribuzioni scade il 28.02. L'Inail invia alle aziende assicurate il modello 20SM, con i dati relativi all'assicurazione in corso e all'oscillazione del tasso di premio. È fondamentale, per la corretta determinazione dei premi dovuti, la preliminare analisi delle informazioni ricevute dall'Inail, in modo da riscontrare eventuali anomalie oggetto di possibili ricorsi.

Un altro specifico adempimento, se ne ricorrono i presupposti, è l'istanza per la riduzione delle retribuzioni imponibili ai fini del calcolo della rata anticipata in sede di autoliquidazione. Analogamente, è possibile rideterminare il premio speciale degli artigiani per i soggetti che abbiano cessato la loro attività nel corso dell'anno precedente e fino al termine di presentazione dell'autoliquidazione, ove tale variazione non sia ancora stata recepita dall'Istituto.

MODELLO 20SM

- Indica, per ogni lavorazione assicurata:
 - il tasso di premio da applicare;
 - i relativi elementi di calcolo;
 - la classe di rischio per i soggetti autonomi artigiani.

È inviato alle aziende **entro il 31.12** di ogni anno tramite Pec.

Per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa, per effetto di interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, **l'istanza (modulo OT23) deve essere inviata entro il 28.02.**

RICORSO ON LINE

Alla sede territoriale Inail

I ricorsi riguardano i provvedimenti dalla stessa emessi in merito all'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro, limitatamente al 1° biennio di attività, e per andamento infortunistico.

Al presidente dell'Inail

Tramite la Direzione Regionale, avverso tutti gli altri provvedimenti, compresi gli inquadramenti nelle gestioni tariffarie adottati direttamente dall'Inail.

Termini

Il ricorso deve essere proposto **entro 30 giorni** dalla piena conoscenza degli atti impugnati, deve essere argomentato ed eventualmente è possibile allegare documentazione ritenuta pertinente.

RIDUZIONE DEL PRESUNTO

In caso di fondata presunzione di una flessione occupazionale (o altre cause), per l'anno 2023, con la conseguente presunta riduzione dell'ammontare complessivo delle retribuzioni, il datore di lavoro ha facoltà di ridurre la retribuzione presunta quale base di calcolo della rata di premio anticipata.

- Tramite l'invio **on line**, **entro il 16.02.2023**, di apposita comunicazione all'Inail che precisi, per ciascuna area di lavoro:
 - le retribuzioni imponibili ridotte;
 - la motivazione di tale riduzione.

APPLICAZIONI TELEMATICHE E FASCICOLO AZIENDE

- È un'area, presente nel sito dell'Istituto, nella quale le aziende e i grandi utenti (associazioni, consulenti del lavoro, commercialisti, ecc.) possono, tra l'altro:
 - consultare i dati degli archivi Inail e, in particolare:
 - dati anagrafici e classificazioni;
 - situazione contabile;
 - visualizzazione e richiesta basi di calcolo (nel Fascicolo Aziende);
 - nonché assolvere agli obblighi di comunicazione telematici.



Assicurazione contro gli infortuni domestici

Tutti i soggetti con età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti, che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, devono versare un contributo assicurativo pari a € 24,00 annui, con esclusione dei titolari di redditi inferiori a livelli minimi, i quali hanno, comunque, l'obbligo di iscrizione. L'assicurazione copre i casi di infortunio dai quali sia derivata un'inabilità permanente al lavoro non inferiore al 27%, escludendo gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale. È riconosciuta, come prestazione, una rendita vitalizia calcolata su una retribuzione convenzionale, pari alla retribuzione annua minima (rivalutabile) fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, nonché un importo una tantum per inabilità tra il 6% e il 15%.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI	Soggetti obbligati	Sono soggetti all'obbligo assicurativo coloro i quali, di età compresa tra i 18 e i 67 anni , svolgono, in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavori domestici.
	Attività esercitata	<p>I soggetti in possesso dei requisiti assicurativi presentano all'Inail la domanda di iscrizione esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio online "Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento", disponibile per gli utenti in possesso delle credenziali dispositive.</p> <p>Per lavoro svolto in ambito domestico si intende quello finalizzato alla cura della propria famiglia e dell'ambiente in cui si dimora.</p> <p>L'assicurato non deve svolgere altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.</p>
	Infortuni	<ul style="list-style-type: none"> L'assicurazione comprende gli infortuni avvenuti nell'ambito domestico e dai quali derivi un'invalidità permanente al lavoro non inferiore al 16%. Sono coperti anche i casi di infortunio mortale, per i quali è corrisposto anche l'assegno funerario.
	Rendita vitalizia	La prestazione consiste in una rendita vitalizia, calcolata sulla base della retribuzione annua minima convenzionale (rivalutabile) fissata per le rendite del settore industria.
	Una tantum	Dal 1.01.2019 si ha altresì diritto a una prestazione una tantum di importo pari a € 300,00 se l'inabilità permanente accertata è comunque tra il 6% e il 15%.
	Importo	Il premio assicurativo è fissato in € 24,00 annui , non frazionabile su base mensile e deducibile ai fini fiscali.
PREMIO ASSICURATIVO	Versamento	<p>Entro il 31.01 di ogni anno.</p> <p>Si può pagare tramite Pago PA, online sul sito dell'Inail, di Poste italiane spa, delle banche e di altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su www.pagopa.gov.it), oppure in tutti gli uffici di Poste Italiane, in banca, al bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio, utilizzando contanti o carte oppure con addebito in conto corrente.</p>
	Esenzioni	<ul style="list-style-type: none"> Il premio è a carico dello Stato per i soggetti in possesso di entrambi i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> titolarità di redditi lordi propri, ai fini Irpef, non superiori a € 4.648,11 annui; appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo, ai fini Irpef, non sia superiore a € 9.296,22 annui. <p>La domanda attestante la sussistenza dei requisiti reddituali, sia per la prima iscrizione sia per il rinnovo, deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica attraverso il servizio "Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva".</p>
	Sanzioni	È dovuta una somma aggiuntiva di importo pari alla metà del premio stesso, se il pagamento è effettuato entro 60 giorni dalla scadenza , ovvero pari all'ammontare del premio stesso, se il pagamento è effettuato oltre 60 giorni.



AGEVOLAZIONI

Prenotazione del credito d'imposta acquisito beni strumentali

Il momento di effettuazione dell'investimento segue il principio della competenza temporale; pertanto, per un bene mobile significa la consegna o spedizione del bene. Con l'effettuazione si cristallizza la disciplina di riferimento per il credito d'imposta (quindi l'aliquota e le quote di utilizzo). Inoltre, la disciplina dell'anno X si può estendere anche fino al 30.06.X+1 se l'ordine è accettato dal venditore entro il 31.12.X e se entro tale data si sia corrisposto un acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione e la consegna del bene avvenga entro il 30.06 dell'anno successivo. Il momento a partire dal quale è possibile utilizzare il credito può essere anche successivo rispetto all'effettuazione dell'operazione, poichè coincide con l'entrata in funzione o interconnessione del bene.

TENUTA
REGISTRI IVA

- Imprese residenti nel territorio dello Stato (comprese le stabili organizzazioni), indipendentemente da forma giuridica, dimensione, regime fiscale.
- Lavoratori autonomi soltanto per il credito beni strumentali diversi dai beni Industria 4.0.

TENUTA
REGISTRI IVAInvestimenti
in beni diversi
dai beni
industria 4.0

Il credito d'imposta spetta per gli investimenti in beni strumentali materiali o immateriali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, diversi da quelli indicati nell'allegato A della L. 232/2016 (ossia i beni Industria 4.0) e da quelli indicati nell'allegato B della medesima legge (ossia i beni immateriali connessi ai beni Industria 4.0).

Investimenti
in beni
industria 4.0

Il credito d'imposta spetta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati nell'allegato A della L. 232/2016, ossia i beni Industria 4.0 e quelli indicati nell'allegato B della medesima legge, ossia i beni immateriali connessi ai beni Industria 4.0.

EFFETTUAZIONE
DEGLI
INVESTIMENTI

- **La misura del credito è correlata al momento di effettuazione dell'investimento.**
- Per effettuazione dell'investimento rilevano le regole della competenza temporale di cui all'art.109, cc. 1 e 2 Tuir (**Circ. 4/E/2017, par. 5.3**). Pertanto, si applicano le seguenti regole:
 - **beni mobili.** Consegna o spedizione del bene (o se successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale);
 - beni acquistati tramite **contratti di leasing.** Consegna del bene, ossia l'entrata nella disponibilità del locatario;
 - beni **realizzati in economia.** Inizio dei lavori, limitatamente ai costi maturati (da documentare nella scheda di lavorazione del bene), secondo il criterio di competenza, nell'arco temporale del periodo agevolato;
 - beni realizzati mediante **contratti di appalto.** Data di ultimazione della prestazione o, in caso di SAL, data in cui l'opera o porzione sia verificata e accettata dal committente - limitatamente ai corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base al SAL.

PRENOTAZIONE

- La disciplina del periodo X, con le regole cristallizzate nel periodo X, può essere estesa anche al periodo X+1 (fino al 30.06.X+1) se si verificano contestualmente queste condizioni (introdotte dall'art. 1, c. 8 L. 232/2016):
 - l'ordine deve essere **accettato dal venditore entro il 31.12;**
 - sia avvenuto il pagamento **di acconti in misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione **entro il 31.12.X;**
 - il bene sia **consegnato massimo entro il 30.06.X+1;**
- Per dimostrare la prenotazione del bene entro il 31.12.X per fruire della medesima disciplina fino al 30.06.X+1 rileva quanto segue:
 - beni **acquistati.** Copia dell'ordine, corrispondenza, e-mail, bonifici, ecc.;
 - beni in **leasing.** Sottoscrizione del contratto di leasing e avvenuto pagamento a titolo di maxicanone di almeno del 20% della quota capitale complessiva;
 - beni realizzati mediante **contratti di appalto.** Sottoscrizione del contratto di appalto e avvenuto pagamento di almeno il 20% del costo complessivo del contratto;
 - beni realizzati in **economia.** I costi sostenuti al 31.12.X devono essere almeno pari al 20% dei costi complessivamente sostenuti nel periodo 1.01.X-30.06.X+1.

ENTRATA
IN FUNZIONE
E
INTERCONNESSIONE

Questione differente è l'entrata in funzione del bene o interconnessione che, invece, determina il momento a partire dal quale è possibile fruire dell'agevolazione, ossia del credito d'imposta.



Domande al fondo nuove competenze

A partire dal 13.12.2022 sarà possibile aderire al nuovo avviso pubblico del Fondo nuove competenze (FNC). Rispetto alla precedente edizione del Fondo, sono due le principali novità. La prima è che gli interventi saranno rivolti quasi integralmente a sostenere le imprese e i lavoratori ad affrontare i cambiamenti connessi alla doppia transizione digitale ed ecologica. La seconda riguarda il pieno coinvolgimento dei Fondi interprofessionali, a garanzia dell'efficacia e della qualità dei percorsi formativi. In particolare, i Fondi devono manifestare il proprio interesse a partecipare, finanziando i progetti formativi dei datori di lavoro aderenti, entro il 3.12.2022. Per quel che riguarda i tempi, gli accordi con le rappresentanze sindacali devono essere sottoscritti entro il 31.12.2022, mentre le domande contenenti i progetti formativi devono essere presentate entro il 28.02.2023 sull'apposita piattaforma informatica MyANPAL. La gestione e l'istruttoria delle istanze sarà effettuata da Anpal, con il supporto di AnpalServizi e con la collaborazione dell'Inps per le verifiche e le erogazioni finanziarie.

FINALITÀ DEL FONDO

Agevolare l'innalzamento del livello del capitale umano, offrendo ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato di lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta **alle transizioni ecologiche** e digitali, ovvero qualora emerga un bisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico ovvero conseguente al ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.

DATORI DI LAVORO DESTINATARI

Tutti i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica, che abbiano **sottoscritto entro il 31.12.2022 accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi** di accrescimento delle professionalità dei lavoratori negli ambiti indicati da Anpal, da realizzarsi anche nel corso dell'annualità 2023.

Requisiti

- Essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale.
- Non trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni.
- Non avere contenziosi giudiziari o stragiudiziali con Anpal riguardanti contributi pubblici.

OGGETTO DEL CONTRIBUTO

Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori.

MISURA DEL CONTRIBUTO

- Il contributo **massimo** complessivo riconoscibile per ciascuna istanza non potrà eccedere i **10 milioni di euro**.
- Il datore di lavoro ammesso a contributo potrà richiedere un'**anticipazione nel limite del 40% del contributo concesso**, previa presentazione di una **fidejussione**.

DURATA PROGETTI FORMATIVI

I progetti formativi, da attuarsi anche nel 2023, dovranno prevedere - per ciascun lavoratore coinvolto - una **durata minima di 40 ore e massima di 200 ore**.

DATORI DI LAVORO DESTINATARI

- L'istanza potrà essere presentata dal legale rappresentante o suo delegato tramite l'accesso con SPID, CIE o CNS alla piattaforma informatica dedicata MyANPAL **a partire dal giorno 13.12.2022 dalle ore 11**.
- Sarà possibile presentare istanze di ammissione a contributo **fino al 28.02.2023**.

Non saranno ammesse istanze in data successiva.

Il datore di lavoro può presentare una singola istanza con un unico progetto formativo.

- Anpal mette a disposizione una piattaforma informatica dedicata alla presentazione e gestione delle istanze (ammissione a contributo, richieste di anticipazione, richieste di saldo).
- Per l'utilizzo di tale piattaforma da parte del soggetto richiedente è necessario essere in possesso di identità SPID, CIE o CNS.



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di gennaio 2023

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
Domenica 1 gennaio	Contabilità di magazzino	<ul style="list-style-type: none"> Obbligo - Istituzione della contabilità di magazzino per le imprese che hanno superato contemporaneamente, negli esercizi 2020 e 2021, i seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> - ricavi € 5.164.000,00 in ciascun esercizio; - rimanenze finali € 1.100.000,00 alla fine di ciascun esercizio.
	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Alle fatture elettroniche emesse dal 1.01.2023 si applicano le nuove soglie per la definizione dei termini di versamento dell'imposta di bollo. Il valore di riferimento passa da € 250 e € 5.000 (D.L. 73/2022).
	Superbonus edilizio	Modifiche normative - Per le spese sostenute nel 2023 entrano in vigore le nuove disposizioni che riducono dal 110% al 90% la detrazione spettante (art. 4 D.L. 176/2022).
	Prestazioni sanitarie	Corrispettivi telematici - Dal 1.01.2023 entra in vigore l'obbligo per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, di memorizzare elettronicamente e trasmettere in via telematica i dati relativi ai corrispettivi giornalieri (art. 5, c. 12-ter D.L. 146/2021).
Martedì 10 gennaio	Previdenza	Fondo M. Negri, Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr), Fondo M. Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 4° trimestre 2022.
	Inps	Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali, a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 4° trimestre 2022.
Venerdì 13 gennaio	Accisa su carburanti	Comunicazione - Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, entro il 13.01.2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle Dogane i dati relativi ai quantitativi dei prodotti agevolati ex art. 2 D.L. 176/2022, usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31.12.2022.
Domenica ¹ 15 gennaio	Imposte dirette	Assistenza fiscale - I sostituti d'imposta comunicano a dipendenti/collaboratori di voler prestare l'assistenza fiscale nel 2023.
	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
Associazioni sportive dilettantistiche	Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite, ecc.), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.	
	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.	



Principali adempimenti mese di gennaio 2023 (segue)

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
Lunedì 16 gennaio	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1-5-bis e 6 D.L. 50/2017). Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.
	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di dicembre 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di novembre 2022.
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Agricoltura - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 4ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2022.
Venerdì 20 gennaio	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente, ovvero la denuncia trimestrale relativa al 4° trimestre 2022. Le imprese che, in riferimento all'anno precedente, hanno dichiarato un contributo ambientale fino a € 3.000,00 su un determinato materiale, possono inviare al Conai, entro oggi, un'unica dichiarazione annuale per tale materiale (Guida Conai 2022).
Mercoledì 25 gennaio	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente.
Lunedì 30 gennaio	Imposte dirette	Modello Redditi - Termine di versamento delle imposte, con la maggiorazione dello 0,40%, per gli eredi di persone decedute successivamente a febbraio 2022.
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Martedì 31 gennaio	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. Regime OSS - Per i soggetti registrati al regime OSS scade il termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva dovuta per il periodo 1.10.2022 - 31.12.2022 (Prov. Ag. Entrate 25.06.2021). Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
	Spese sanitarie	Imballaggi - Fatturazione degli imballaggi e recipienti consegnati nel 2022 e non restituiti. Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria - Invio dei dati relativi alle spese sostenute nel 2° semestre 2022. Opposizione - Entro il 31.01 il contribuente può comunicare direttamente all'Agenzia delle Entrate l'opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie nella dichiarazione precompilata mediante apposito modello.

**Principali adempimenti mese di gennaio 2023 (segue)**

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
Martedì 31 gennaio (segue)	Aiuti Covid	Autodichiarazione - Termine di invio dell'autodichiarazione aiuti Covid (provv. Ag. Entrate 439400/2022).
	Vendita di beni on line	Comunicazione - Termine di invio della comunicazione relativa alle vendite di beni on line effettuate nel trimestre precedente da parte di coloro che gestendo un'interfaccia elettronica ovvero mercati virtuali, piattaforme digitali, portali, ecc. facilitano le vendite a distanza, on line (provv. Ag. Entrate 31.07.2019).
	Imposta di bollo virtuale	Dichiarazione - Termine di presentazione, in via telematica, della dichiarazione annuale, entro il 31.01 dell'anno successivo al pagamento provvisorio dell'imposta di bollo, al fine della liquidazione definitiva della stessa. Nella dichiarazione deve essere riportata, in particolare, l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno di riferimento.
	Imposta sulla pubblicità	Versamento - Termine di versamento dell'imposta comunale annuale sulla pubblicità. Entro il 31.01 deve essere effettuata anche la denuncia di cessazione ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità, in presenza dei presupposti.
	Concessioni governative	Versamento - Versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per gli atti assoggettati a pagamento annuale.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Inail	Casalinghe - Termine di versamento del premio assicurativo per l'anno 2023.
	Collocamento obbligatorio	Denuncia annuale - Presentazione telematica del prospetto informativo del personale impiegato, in presenza di cambiamenti nella situazione occupazionale rispetto all'ultimo prospetto inviato (art. 9 L. 68/1999).
	Lavoratori somministrati	Comunicazione - Entro il 31.01 di ogni anno i datori di lavoro che utilizzano lavoratori in somministrazione devono effettuare una comunicazione periodica, alla rappresentanza sindacale unitaria ovvero alle rappresentanze aziendali, relativa ai contratti di somministrazione conclusi nell'anno precedente (art. 36, c. 3 D. Lgs. 81/2015).
	Agenti	Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.
	Catasto Terreni	Adempimento - Termine per procedere alla presentazione all'Ufficio Tecnico erariale delle variazioni del reddito dominicale ed agrario verificatesi nel corso dell'anno solare precedente.
	Variazioni colturali	Adempimento - Termine per dichiarare all'Ufficio Tecnico Erariale le variazioni dello stato e delle qualità dei terreni avvenute nel 2022. I soggetti che presentano la domanda di contribuzione PAC sono esonerati dall'obbligo di comunicazione delle variazioni colturali (art. 2, c. 33 D.L. 262/2006).
	Contributo revisori contabili	Versamento - Termine per effettuare il versamento del contributo obbligatorio dovuto dai revisori contabili iscritti nell'apposito registro.
Erogazioni liberali alla cultura	Comunicazioni - Ai sensi dell'art. 38 della L. 342/2000, i soggetti che hanno ricevuto o effettuato erogazioni liberali devono comunicare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute o effettuate nel periodo d'imposta.	
Autotrasporto	Rimborso accise - Termine per la richiesta di rimborso/compensazione, da parte delle imprese di autotrasporto, delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 4° trimestre 2022.	
Tasse automobilistiche	Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine per la spedizione dell'elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 3° quadrimestre 2022, da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso.	
Canone RAI	Dichiarazione di non detenzione - La dichiarazione di non detenzione presentata dal 1.07.2022 al 31.01.2023 esonera dal pagamento per l'intero anno 2023.	

Nota¹	<ul style="list-style-type: none"> Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
-------------------------	--